

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 827-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SERVELLO)

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di ratifica dell'accordo stipulato con Lega degli Stati arabi, già decaduto per lo scioglimento anticipato della XII legislatura, è volto ad estendere agli uffici di questa organizzazione lo *status* di sede diplomatica sul modello di quanto già avvenuto in altri Stati europei.

Al presente gli uffici della Lega degli Stati arabi sono presi in considerazione dallo Stato italiano solo sotto il profilo della protezione e della sicurezza, mentre i suoi dipendenti godono dello *status* diplomatico, non in via diretta, ma in quanto provenienti dal personale delle ambasciate dei vari Stati arabi.

Date le difficoltà finanziarie attraversate dall'organizzazione panaraba, il vertice amministrativo aveva preso in un primo momento la decisione di congelare alcune sedi di rappresentanza all'estero e, tra queste, quelle di Roma: i successivi contatti e negoziati con le Amministrazioni italiane hanno portato all'accordo in questione, con il qua-

le, oltre alle agevolazioni fiscali, volte a sgravare una parte degli oneri della sede, lo Stato italiano si garantisce il mantenimento del contatto istituzionale con la Lega che solo una sede ufficiale può assicurare stabilmente.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo, la traccia è ricalcata da analoghi trattati con altre organizzazioni aventi sede o uffici in Italia: si va dal riconoscimento della personalità giuridica ed immunità giurisdizionale, alle esenzioni fiscali, allo stesso trattamento previsto per il personale diplomatico in materia di libera circolazione degli addetti e della corrispondenza, a norme assicurative e sanitarie e all'istituzione di una sede di arbitrato.

Il disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole delle competenti Commissioni del Senato e la Commissione affari esteri si è espressa nel senso di raccomandarne la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

SERVELLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: DONDEYNAZ)

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

